

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1979

Delega al Governo per la revisione delle norme  
concernenti la disciplina sulla circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa fondamentale concernente la circolazione stradale è attualmente racchiusa nel decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959 e nel relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) emanati quando, dopo la prima fase della ricostruzione post bellica, il fenomeno della circolazione stradale cominciava ad assumere quel rilievo eco-

nomico e sociale che, da allora, è andato sempre più aumentando.

Alla dinamicità del fenomeno della circolazione non può d'altra parte non corrispondere quello di una disciplina normativa altrettanto pronta al variare dei diversi aspetti di esso.

Necessità specifiche hanno imposto negli ultimi anni l'emanazione di diversi provvedimenti legislativi, i quali hanno integrato, in

molte sue parti, il codice della strada del 1959: si ricordano la legge che ha sostanzialmente riformato la materia dell'autostradato merci (legge 6 giugno 1974, n. 298), quella sulle caratteristiche dei veicoli (legge 25 novembre 1975, n. 707), quella, infine, sui pesi e dimensioni dei veicoli industriali (legge 5 maggio 1976, n. 313).

L'aumento della circolazione automobilistica, inoltre, negli ultimi lustri, ha rappresentato un fenomeno i cui effetti hanno travalicato i confini nazionali e hanno richiesto la realizzazione di accordi e convenzioni di carattere internazionale, intesi a disciplinare, in modo quanto più possibile uniforme, i comportamenti degli utenti della strada nonché la segnaletica stradale e le caratteristiche tecniche dei veicoli.

L'esigenza di aggiornamento della normativa sulla circolazione stradale è stata da tempo avvertita e già nel dicembre 1966 fu istituita la « Commissione di studio per le modifiche da apportare al testo unico delle norme sulla disciplina stradale » la quale, nei propri lavori, iniziati concretamente nel 1968, ha tenuto conto dei numerosi progressi, anche internazionali, nella materia e ha presentato le proprie proposte nel dicembre 1977.

È necessario, ora, dare concreto corpo a tutta l'esperienza finora maturata nelle sedi qualificate procedendo ad una revisione delle

norme vigenti non tanto incidendo su di esse quanto, piuttosto, apportando le integrazioni necessarie per il loro aggiornamento alle nuove esigenze intanto intervenute.

A tale scopo si ritiene utile procedere ad una delega al Governo per l'emanazione di un nuovo corpo di disposizioni.

Con l'accluso disegno di legge, appunto, si delimita l'ambito entro il quale la nuova normativa dovrà spaziare nonché i criteri ai quali dovrà ispirarsi.

Il contenuto dell'articolo 1 richiama l'onere di tenere conto sia delle normative emanate sul piano internazionale, sia dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del vigente codice stradale, sia, infine, delle più qualificate istanze derivanti dal progresso tecnologico degli ultimi anni.

La legislazione sul traffico stradale degli altri Paesi europei, in misura minore o maggiore, ha già recepito le integrazioni o modifiche delle norme stesse nei rispettivi codici nazionali.

Ai fini, pertanto, del raggiungimento di una maggiore sicurezza della circolazione stradale appare importante adeguare senza indugi anche la legislazione italiana a quella internazionale, oltre che alle risultanze del progresso tecnico, venendosi così incontro alle reiterate istanze della pubblica opinione in più occasioni manifestate.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche, nonché delle disposizioni contenute nel titolo I del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Il nuovo testo sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con altri Ministri interessati, e dovrà essere informato ai seguenti criteri:

1) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale agli accordi internazionali, all'evoluzione tecnica ed alla aumentata complessità del traffico, specialmente nei centri urbani, per migliorarne la fluidità e garantire condizioni di sicurezza relativa ai conducenti, ai veicoli e alle strade, nel quadro anche della tutela dell'ambiente;

2) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

3) disciplina più dettagliata del potere di ordinanza degli Enti proprietari delle strade per la regolamentazione del traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici in caso di inosservanza delle direttive da esso impartite;

4) previsione di piani organici di circolazione per la razionale organizzazione del traffico urbano;

5) previsione della facoltà all'Ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma;

6) classificazione delle strade ai fini della disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;

7) attribuzione agli Enti proprietari delle strade della potestà di rimuovere i veicoli in sosta vietata o comunque abbandonati, con previsione dell'obbligo di pagamento di una tassa a titolo di rimborso delle spese di intervento, di rimozione e di custodia a carico del trasgressore;

8) determinazione dei dispositivi di equipaggiamenti dei veicoli e dei rimorchi, con rinvio al regolamento della definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando ai decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecniche;

9) previsione di adeguamento alle direttive della Comunità economica europea in materia di veicoli e di conducenti relativamente alle sole normative aventi contenuto tecnico da attuarsi mediante decreti del Ministro dei trasporti;

10) introduzione di nuove categorie di veicoli e di rimorchi, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole, operatrici e carrelli;

11) disciplina dei pesi e delle dimensioni, nonchè dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di oneri supplementari a carico degli utenti trasportatori per il rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle infrastrutture stradali;

12) aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione dalla circolazione dei veicoli per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonchè per la disciplina della locazione senza condu-

cente con facoltà di acquisto, ai fini della circolazione;

13) revisione della disciplina della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale con l'adozione di più severi controlli dei requisiti fisiopsichici ed attitudinali e con esclusione dal diritto di conseguimento soltanto per i delinquenti abituali, professionali, per tendenza e per coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Per il trasporto di armi e di esplosivi il rilascio del documento deve essere subordinato all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

14) previsione delle facoltà di diniego o di sospensione dell'abilitazione alla guida da parte dell'autorità amministrativa competente nei confronti dei diffidati ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

15) previsione delle facoltà di sospensione temporanea dell'abilitazione alla guida di veicoli a motore da parte delle autorità amministrative competenti in caso di incidenti o gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale, e da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti dei soggetti che comunque abbiano subito condanna penale o che siano stati scarcerati per scadenze dei termini massimi di carcerazione preventiva;

16) introduzione di adeguate misure per la verifica dello stato di alterazione fisico-psichica del conducente per sospetta ingestione di alcool o di sostanze stupefacenti;

17) attribuzione al Ministero dei lavori pubblici del potere di stabilire, con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dei trasporti, limiti di velocità generali;

18) attribuzione agli organi di polizia stradale del potere di vietare la marcia dei veicoli nei casi di pericolo per la sicurezza della circolazione;

19) previsione dell'obbligo del versamento di una cauzione per le violazioni commes-

se da persone non residenti in Italia, quando non sia fatta oblazione;

20) previsione di nuove ipotesi di infrazioni e di modificazione delle sanzioni vigenti nonchè di misure cautelari a garanzia del credito erariale per sanzioni pecuniarie, purchè non vengano superati, nel massimo, per le contravvenzioni i limiti di mesi 12 di arresto e di lire 1.200.000 di ammenda e, per le sanzioni amministrative, la somma di lire 600.000;

21) comminatoria di sanzioni proporzionate alla durata, all'intralcio ed alla pericolosità per i casi di inosservanza dei divieti di sosta;

22) disciplina delle procedure nella ipotesi di mutamento della natura giuridica dell'illecito e della riscossione delle sanzioni pecuniarie, con attribuzione al prefetto del potere di ingiunzione;

23) destinazione ai settori operativi dei proventi delle infrazioni, prevedendo — previo afflusso da apposito capitolo dello statuto di previsione delle entrate statali — la devoluzione di essi agli organi ministeriali competenti per il miglioramento dei servizi di polizia stradale, per l'educazione stradale, per ricerche, studi ed esperienze e propaganda ai fini della sicurezza di ciascuna delle componenti della circolazione, nonchè per forme previdenziali a favore del personale cui è demandato l'espletamento dei servizi di polizia stradale.